



COMUNE DI SÌNNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 26 Data 04/02/2013	OGGETTO:	CONTROVERSA T.A.R. SARDEGNA FRANCESCO CUCCU E ALTRI PRIVATI CONTRO IL COMUNE DI SÌNNAI PER L'ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N.66/2012 IN LOCALITÀ TORRE DELLE STELLE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.
--	-----------------	---

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 19,00 e prosiegua, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore		X
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		7	1

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. RAFFAELE COSSU.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso nanti il T.A.R. Sardegna, acclarato al protocollo dell'Ente in data 24.01.1013 al n. 2064, promosso da Francesco Cuccu e altri privati, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Tack ed Alessandro Dedoni, per "l'annullamento dell'autorizzazione edilizia del 25 giugno 2012, n.66 con la quale il Comune di Sinnai autorizzava i controinteressati a realizzare una recinzione in un terreno ubicato all'interno del comprensorio di Torre delle Stelle";

RAVVISATA l'opportunità, confermata con nota del Responsabile del Settore Edilizia Privata e S.U.A.P. del 01.02.2013, acclarata al protocollo generale al n. 2811, di costituirsi in giudizio a difesa delle ragioni di questo Ente;

RIFERITO preventivamente che l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'ordine forense, e che risulta pertanto nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;

ACCERTATO che sussistono motivazioni tali da giustificare la costituzione in giudizio per difendere le ragioni e l'operato dell'Amministrazione che avrebbe agito nel rispetto delle norme vigenti;

RITENUTO pertanto di rappresentare in maniera appropriata e secondo termini, tempi e modalità previsti dalla normativa vigente le argomentazioni a difesa;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, che si richiama integralmente, ed in particolare la parte che stabilisce e chiarisce che "il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica", ed ancora "alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATO che si rende necessario nominare un avvocato che offra garanzia di notevole esperienza oltre che sul piano amministrativo anche su quello urbanistico per tutelare gli interessi dell'Ente conferendo mandato per la rituale costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto dal Signor Francesco Cuccu e altri privati, oltre che a redigere e sottoscrivere i relativi atti, nominare sostituti e domiciliatari, e in genere compiere ogni e necessaria attività in questa fase del giudizio nanti il TAR Sardegna;

VALUTATA l'opportunità e la ragionevolezza, di conferire incarico, per la descritta fase del giudizio, allo studio legale Cotza del Foro di Cagliari con studio in Cagliari in piazza Michelangelo n.14, per le cui esperienze e capacità professionali si ritiene siano pienamente confacenti alla trattazione della causa in esame come da nota del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica sopra menzionata;

DATO ATTO della disponibilità a rappresentare l'Amministrazione Comunale di Sinnai nanti il T.A.R. Sardegna manifestata dagli avv.ti Paolo e Eulo Cotza, i quali con nota acclarata al protocollo il 31.01.2013 al n. 2657 dichiarano: "...di accettare (senza riserve) tale incarico" e puntualizzano che, "... in relazione all'attività di patrocinio da svolgere in occasione del giudizio T.A.R. Sardegna in oggetto, non esigeranno alcuna pretesa economica; salvo incameramento delle somme che il Giudice dovesse liquidare, a titolo di spese giudiziali, in favore dell'Amministrazione Comunale";

RITENUTA la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge, statutarie regolamentari e in sintonia con i più recenti indirizzi giurisprudenziali, sopra citati;

ATTESA la necessità di dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG. e Personale ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti al conferimento dell'incarico legale allo studio legale Cotza degli avvocati Paolo ed Eulo Cotza del Foro di Cagliari, anche disgiuntamente, con studio in Cagliari in piazza Michelangelo n.14;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente;
- Di autorizzare il Sindaco pro tempore – o, in caso di assenza o impedimento, il suo sostituto – a costituirsi nel giudizio promosso da Francesco Cuccu e altri privati avanti al T.A.R. Sardegna meglio specificato in premessa;
- Di individuare negli avvocati Paolo ed Eulo Cotza dello Studio Legale Cotza, con sede in Cagliari, Piazza Michelangelo, 14, i legali cui affidare, anche disgiuntamente, la tutela degli interessi del Comune di Sinnai, conferendo loro ogni più ampio mandato e facoltà di legge;
- Di dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG. e Personale ad adottare tutti gli atti gestionali in conformità al presente deliberato;
- Di dare atto che la prestazione professionale in argomento non comporterà alcun esborso economico a carico dell'Ente in quanto gli avvocati Paolo e Eulo Cotza, con nota acclarata al protocollo il 31.01.2013 al n. 2657 dichiarano “...di accettare (senza riserve) tale incarico” e puntualizzano che “... in relazione all'attività di patrocinio da svolgere in occasione del giudizio T.A.R. Sardegna in oggetto, non esigeranno alcuna pretesa economica; salvo incameramento delle somme che il Giudice dovesse liquidare, a titolo di spese giudiziali, in favore dell'Amministrazione comunale”;
- Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 04/02/2013.	Il Responsabile del Settore AA.GG e Personale <i>F.to Dott. Simone Farris</i>

OGGETTO:

CONTROVERSIA T.A.R. SARDEGNA FRANCESCO CUCCU E ALTRI PRIVATI CONTRO IL COMUNE DI SINNAI PER L'ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N.66/2012 IN LOCALITÀ TORRE DELLE STELLE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 06/02/2013.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 04/02/2013, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 06/02/2013.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 06/02/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia